

Oggetto: LA MANOVRA MONTI RIDUCE DAL 2012 L'IMPATTO DELL'IRAP

Nel Decreto Legge n.201/11 (Manovra Monti) trovano spazio all'art.2 una serie di previsioni normative che – con decorrenza dal periodo d'imposta 2012 – andranno a ridurre sensibilmente il peso dell'Irap sui conti di imprese e professionisti.

Gli interventi agiscono su due fronti:

1. la riduzione della base imponibile su cui calcolare l'imposta regionale sulle attività produttive;
2. l'attenuazione della indeducibilità del tributo regionale ai fini Irpef e Ires.

Esse, in particolare, prevedono:

- ➔ un incremento degli sgravi forfetari Irap riferiti a personale dipendente a tempo indeterminato di età non superiore a 35 anni, ovvero di sesso femminile di qualunque età, peraltro diversificato tra Regioni meridionali e resto del territorio nazionale;
- ➔ la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dell'intero importo dell'Irap pagata nell'anno che deriva dalla non deducibilità del costo del lavoro al netto delle relative deduzioni;
- ➔ la conferma della deducibilità ai fini delle imposte sui redditi del 10% dell'Irap pagata nell'anno in presenza di oneri finanziari netti di competenza.

Tali deduzioni, dunque, potranno essere operate per la prima volta in sede di determinazione del reddito relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 da dichiarare in UNICO 2013.

Incremento del cuneo fiscale

Il comma 2 del citato articolo 2 - con riferimento alla presenza di talune categorie di lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato - eleva i già previsti sgravi forfetari, portandoli a:

€ 10.600,00 (su base annua)	➔	per ogni lavoratore di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni a prescindere dal sesso. Tale sgravio non compete, tuttavia, alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti;
€ 15.200,00 (su base annua)	➔	per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni a prescindere dal sesso, impiegato nel periodo d'imposta nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tale sgravio non compete oltre che ai soggetti di cui al punto precedente anche alle banche, gli altri enti finanziari e alle imprese di assicurazione. Questa deduzione è alternativa a quella di cui al punto precedente e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola <i>de minimis</i> di cui al regolamento (CE) n.69/01 della Commissione, del 12/01/01, e successive modificazioni.

L'Irap pagata sul costo del lavoro diviene interamente deducibile

Già nel 2007, con l'art.6, commi da 1 a 4, del D.L. n.185/08, il Legislatore introdusse la deducibilità ai fini Irap/Ires del 10% dell'Irap (pagata nell'anno) in presenza di oneri finanziari netti, ovvero di costo del personale al netto degli sgravi e delle deduzioni.

Tale intervento fu volto ad evitare la censura di costituzionalità derivante dalla duplicazione di tassazione provocata dalla non deducibilità dell'Irap dalla base imponibile delle imposte sui redditi (ossia Ires e Irap).

Con la recente Manovra il Legislatore interviene nuovamente prevedendo la piena deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (Ires/Irap), dell'Irap generatasi (è confermato il criterio di cassa) per effetto della indeducibilità del costo del lavoro dipendente e assimilato al netto dei relativi sgravi. Va in proposito ricordato che, sulla base dell'interpretazione a suo tempo fornita dall'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi in cui questa fosse confermata, per comprendere se si ha diritto a detrarre nell'anno 2012, l'Irap pagata nell'anno 2012, occorre:

**relativamente
al saldo 2011
che si pagherà
nell'anno 2012**



per il periodo d'imposta 2011 verificare se nello stesso si è avuta un'imposta Irap derivante dalla indeducibilità del costo del personale al netto delle deduzioni. Individuata con il metodo proporzionale tale quota di Irap concernente detto saldo essa sarà deducibile ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 2012.

**relativamente
agli acconti
2012 pagati nel
corso del 2012**



al termine del relativo periodo d'imposta occorrerà determinare la quota di Irap di competenza del periodo d'imposta 2012 nei limiti degli acconti pagati nel corso del medesimo anno e applicare ad essa la percentuale riferita al costo del personale rispetto alla base imponibile complessiva. Il risultato costituirà la quota di Irap pagata in acconto deducibile ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 2012.

La deducibilità del 10% dell'Irap in presenza di oneri finanziari netti

Con un emendamento approvato in sede di conversione in legge è stata apportata una modifica all'originario impianto normativo (art.6 del D.L. n.185/08) che prevede la deducibilità del 10% dell'Irap pagata in presenza di costo del lavoro netto o oneri finanziari netti, a prescindere dall'importo degli stessi.

L'interrogativo, legittimo, era quello di comprendere se la disposizione dovesse considerarsi soppressa in considerazione del nuovo meccanismo che prevede l'integrale deducibilità dell'Irap riferita al costo del lavoro. Ebbene, la nuova soluzione normativa salva il vecchio impianto seppure ricalibrandolo e coordinandolo in base alle novellate disposizioni, in vigore dal 2012.

In definitiva, in presenza di oneri finanziari netti, qualsivoglia sia il loro importo, resta la deducibilità del 10% dell'Irap pagata nell'anno.

Quel che dovrà essere chiarito in via interpretativa è se la predetta deducibilità del 10% si debba calcolare:

- ➔ sull'intera imposta pagata nell'anno;



STUDIO MARCONI & PARTNERS

*P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664*



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

- ➡ ovvero (per differenza) sulla parte dell'Irap che non si riferisce al costo del lavoro posto che questa è divenuta oramai interamente deducibile.

Dal punto di vista letterale, la prima ipotesi è ammissibile anche se sotto il profilo concettuale si avrebbe una duplicazione di deducibilità.

Sul punto ci riserviamo di rendere noti gli eventuali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.